

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 854/2005/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 maggio 2005****che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La penetrazione di Internet e l'uso di nuove tecnologie come la telefonia mobile sono tuttora in forte crescita nella Comunità. Parallelamente, persistono i rischi, in particolare per i bambini, e i casi di abuso delle tecnologie e nuove forme di rischi e di abusi stanno emergendo. Per favorire lo sfruttamento delle opportunità offerte da Internet e dalle nuove tecnologie online occorrono anche misure che promuovano l'uso sicuro di tali strumenti e proteggano l'utente finale da contenuti indesiderati.

(2) Il piano d'azione «Europe 2005», che sviluppa la strategia di Lisbona, si propone di favorire la fornitura di servizi, di applicazioni e di contenuti sicuri su un'infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. Tra i suoi obiettivi spiccano la sicurezza dell'infrastruttura di informazione,

l'elaborazione, l'analisi e la diffusione delle migliori pratiche, l'analisi comparativa e un meccanismo di coordinamento delle politiche nel campo delle comunicazioni elettroniche.

(3) Il quadro legislativo attualmente in fase di elaborazione a livello comunitario per far fronte alla problematica dei contenuti digitali nella società dell'informazione comprende oggi norme relative ai servizi online – in particolare le norme sulle e-mail commerciali non richieste contenute nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ⁽³⁾ e le norme sugli aspetti importanti della responsabilità dei prestatori intermediari di servizi contenute nella direttiva sul commercio elettronico ⁽⁴⁾, nonché raccomandazioni destinate agli Stati membri, all'industria, alle parti interessate e alla Commissione e infine orientamenti sulla tutela dei minori contenuti nella raccomandazione 98/560/CE ⁽⁵⁾.

(4) Occorrono interventi permanenti sia per quanto riguarda i contenuti potenzialmente nocivi per i bambini o indesiderati dagli utenti finali sia per quanto riguarda i contenuti illegali, in particolare la pornografia infantile e il materiale razzista.

(5) Convenire norme giuridiche di base vincolanti a livello internazionale è auspicabile ma non è facile da realizzare. Un eventuale accordo in questo campo non basterebbe in quanto tale a garantire l'applicazione delle norme o la tutela delle persone a rischio.

⁽³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁴⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).

⁽¹⁾ Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 2 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2005.

- (6) Il piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet (1999-2004) adottato dalla decisione n. 276/1999/CE ⁽¹⁾ ha messo a disposizione finanziamenti comunitari che hanno incoraggiato con successo una serie di iniziative e garantito un valore aggiunto europeo. Ulteriori contributi finanziari permetteranno di sviluppare nuove iniziative sulla base delle attività già realizzate.
- (7) Sono tuttora necessarie misure pratiche per incoraggiare la segnalazione di contenuti illegali agli organismi competenti, per promuovere la valutazione delle prestazioni delle tecnologie di filtraggio e l'analisi comparativa di tali tecnologie, per diffondere le migliori pratiche in materia di codici di condotta corrispondenti a canoni di comportamento generalmente riconosciuti e per informare ed educare genitori e bambini su come sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie online in modo sicuro.
- (8) È indispensabile che gli Stati membri avviino iniziative che coinvolgano una folta schiera di soggetti: autorità nazionali, regionali e locali; operatori di rete; genitori, insegnanti e amministratori delle scuole. La Comunità può favorire la diffusione delle migliori pratiche negli Stati membri svolgendo un ruolo orientativo sia all'interno dell'Unione europea sia sul piano internazionale e sostenendo azioni di analisi comparativa, di messa in rete e di ricerca applicata a livello europeo.
- (9) La cooperazione internazionale è un fattore essenziale in questo settore e può essere favorita, coordinata, diffusa e applicata mediante le strutture di messa in rete della Comunità.
- (10) Le misure che la Commissione è autorizzata a adottare in virtù delle competenze di esecuzione conferitele dalla presente decisione sono essenzialmente misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾. Tali misure dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione.
- (11) La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, tenendo conto, tra l'altro, dei lavori in seno ad altri organi.
- (12) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.
- (13) Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online e lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transnazionale delle problematiche in oggetto, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle azioni previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 7 e 8,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma comunitario per il periodo 2005-2008 destinato a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online, in particolare per i bambini, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale.

Il programma è denominato Safer Internet Plus (di seguito «il programma»).

⁽¹⁾ Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

2. Per raggiungere gli obiettivi del programma di cui al paragrafo 1, esso è articolato attorno alle seguenti azioni:

- a) lotta ai contenuti illegali;
- b) contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi;
- c) promozione di un ambiente più sicuro;
- d) sensibilizzazione.

Le attività da svolgere nell'ambito di tali azioni sono descritte nell'allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell'allegato III.

Articolo 2

Partecipazione

1. La partecipazione al programma è aperta alle persone giuridiche stabilite negli Stati membri.

Al programma possono inoltre partecipare le persone giuridiche stabilite nei paesi candidati all'adesione nel rispetto degli accordi bilaterali vigenti o futuri da concludere con tali paesi.

2. Possono partecipare al programma, nel rispetto delle disposizioni del protocollo 31 dell'accordo SEE, le persone giuridiche stabilite negli Stati EFTA parti contraenti dell'accordo SEE.

3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità da parte del programma stesso, le persone giuridiche stabilite in paesi terzi e le organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma. La decisione di autorizzare tale partecipazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.

3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altre pertinenti politiche, programmi e azioni della Comunità, in particolare con i programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e con i programmi Daphne II ⁽¹⁾, Modinis ⁽²⁾ e eContent plus ⁽³⁾.

4. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 per quanto riguarda:

- a) adozione e modifiche del programma di lavoro;
- b) ripartizione delle spese di bilancio;
- c) determinazione dei criteri e del contenuto degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- d) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario, quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;
- e) ogni deroga alle norme stabilite nell'allegato III;
- f) attuazione di misure per la valutazione del programma.

5. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 4 dei progressi realizzati nell'attuazione del programma.

Articolo 4

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

⁽¹⁾ Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (programma Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE.

⁽³⁾ Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell'ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

3. Entro il primo semestre 2006 la Commissione riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In tale contesto la Commissione riferisce sulla coerenza dell'importo per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Se del caso, la Commissione intraprende le iniziative necessarie nell'ambito delle procedure di bilancio per il 2007-2008 al fine di assicurare la coerenza degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie.

Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative, corredate di eventuali adeguate proposte di modifica della presente decisione. I risultati sono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea, rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle azioni comunitarie previste dalla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissato a 45 milioni di EUR, dei quali 20 050 000 EUR sono destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo è considerato confermato se è coerente, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che ha inizio nel 2007.

Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

2. La ripartizione indicativa delle spese figura nell'allegato II.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 maggio 2005.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. P. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT

ALLEGATO I

AZIONI

1. AZIONE 1: LOTTA AI CONTENUTI ILLEGALI

Le «hotline» consentono al pubblico di segnalare contenuti illegali. Queste trasmettono in seguito le informazioni agli organi competenti (fornitore di servizi Internet – ISP – polizia o «hotline» corrispondente) perché prendano le misure del caso. Le «hotline» di diritto civile fungono da complemento a quelle della polizia (quando queste esistono). Il loro ruolo è diverso in quanto non hanno poteri investigativi, né arrestano o perseguono gli autori dei reati. Possono fungere da centri di competenza che assistono gli ISP per individuare i contenuti che potrebbero risultare illegali.

L'attuale rete di «hotline» è una struttura unica nel suo genere che non avrebbe potuto essere costituita senza un finanziamento comunitario. Come indicato nella relazione di valutazione del piano d'azione per promuovere l'uso sicuro di Internet, la rete è riuscita ad ampliare il novero dei propri aderenti ed ha raggiunto una dimensione internazionale. Perché le «hotline» possano funzionare al meglio occorre garantire una copertura e una cooperazione su scala europea e ottimizzarne l'efficacia mediante lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze. I finanziamenti comunitari dovrebbero essere utilizzati anche per accrescere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle «hotline», aumentandone così l'efficacia.

Beneficeranno di un finanziamento le «hotline» scelte a seguito di un invito a presentare proposte per fungere da nodi della rete e per cooperare con altri nodi nell'ambito della rete europea di «hotline».

Se del caso, potrebbero essere finanziate linee telefoniche alle quali i bambini potrebbero segnalare i loro timori circa contenuti illegali e nocivi su Internet.

Per valutare l'efficacia delle «hotline» dovrebbero essere presi in considerazione vari indicatori. Dovrebbero essere raccolti dati qualitativi e quantitativi sull'istituzione e il funzionamento delle «hotline», sul numero di nodi nazionali, sulla copertura geografica negli Stati membri, sul numero di segnalazioni ricevute, sul numero e il livello di esperienza del personale assegnato alle «hotline», sulle segnalazioni trasmesse alle autorità pubbliche e agli ISP perché intervengano e, nei limiti del possibile, sulle misure adottate come risultato, in particolare il numero e il tipo di pagine web ritirate dai fornitori di servizi Internet alla luce delle informazioni fornite dalle «hotline». Tali dati dovrebbero essere resi pubblici, se possibile, ed essere trasmessi alle autorità competenti.

Per garantire l'efficacia del programma, è necessario che siano istituite «hotline» in tutti gli Stati membri e paesi candidati in cui esse ancora non esistono. Queste nuove «hotline» devono essere integrate in modo rapido ed efficace nella rete europea di «hotline» esistente. Si devono fornire incentivi per accelerare il processo di istituzione di «hotline». Vanno inoltre incoraggiati i collegamenti tra la rete europea e le «hotline» dei paesi terzi, in particolare i paesi europei in cui i contenuti illegali vengono prodotti e ospitati, in modo da consentire lo sviluppo di approcci comuni e garantire il trasferimento del know-how e delle migliori pratiche. Conformemente alla normativa nazionale, e laddove necessario e opportuno, gli strumenti di cooperazione tra le «hotline» civili e le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono essere perfezionati anche, ad esempio, attraverso l'elaborazione di codici di condotta per dette «hotline». Se del caso, potrebbe essere necessario per il personale delle «hotline» ricevere una formazione giuridica e tecnica. Sarà obbligatoria la partecipazione attiva delle «hotline» alle attività di messa in rete e alle azioni transfrontaliere.

Le «hotline» dovrebbero essere collegate alle iniziative degli Stati membri, essere sostenute a livello nazionale ed essere finanziariamente sostenibili in modo da poter continuare a funzionare anche oltre la durata del presente programma. Il cofinanziamento è destinato alle «hotline» civili e pertanto non ne beneficeranno le «hotline» gestite dalla polizia. Le «hotline» indicheranno chiaramente agli utenti le differenze tra le loro attività e quelle delle autorità pubbliche e li informeranno delle possibilità alternative di notificare i contenuti illegali.

Per ottimizzare l'impatto e l'efficacia dei finanziamenti disponibili, la rete di «hotline» deve funzionare nel modo più efficiente possibile. Occorre a tal fine designare un nodo di coordinamento della rete incaricato di facilitare il consenso tra le «hotline» in modo da elaborare orientamenti, metodi di lavoro e pratiche su scala europea compatibili con le disposizioni delle leggi nazionali applicabili alle singole hotline.

Il nodo di coordinamento:

- promuoverà le attività dell'insieme della rete in modo da favorirne la visibilità a livello europeo e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica al riguardo in tutto il territorio dell'Unione europea, ad esempio presentando un'identità e un punto di ingresso unici che forniranno un accesso semplice al competente punto di contatto nazionale,

- avrà contatti con gli organismi competenti in modo da completare la copertura della rete negli Stati membri e nei paesi candidati,
- potenzierà l'efficacia operativa della rete,
- elaborerà orientamenti per le migliori pratiche e li adeguerà alle nuove tecnologie,
- organizzerà regolari scambi di informazioni e di esperienze tra le «hotline»,
- fungerà da centro di competenza, di consulenza e di assistenza per le «hotline» che iniziano le loro attività, in particolare nei paesi candidati,
- garantirà i collegamenti con le «hotline» dei paesi terzi,
- manterrà stretti contatti di collaborazione col nodo di coordinamento delle attività di sensibilizzazione (cfr. punto 4) in modo da garantire la coesione e l'efficacia delle attività del programma e sensibilizzare maggiormente il pubblico in merito all'esistenza delle «hotline»,
- parteciperà al forum Safer Internet e ad altre manifestazioni pertinenti coordinando gli input/feedback provenienti dalle «hotline».

Il nodo di coordinamento sorveglierà l'efficacia delle «hotline» e raccoglierà statistiche affidabili e significative sul loro funzionamento (numero e tipo di segnalazioni ricevute, interventi e risultati, ecc.). Tali statistiche dovrebbero essere confrontabili in tutti gli Stati membri.

La rete di «hotline» dovrebbe garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni in merito alle principali tipologie di contenuti illegali che suscitano preoccupazione e non limitarsi alla sola pornografia infantile. Per affrontare altri contenuti illegali, come quelli di tipo razzista, potrebbero essere necessari meccanismi e competenze diversi che potrebbero rendere necessario il coinvolgimento di altri nodi competenti nelle diverse problematiche. Considerate le limitate risorse finanziarie e amministrative del programma, non tutti questi nodi beneficerebbero necessariamente di finanziamenti; questi potrebbero dover essere concentrati per rafforzare il nodo di coordinamento in questi settori.

2. AZIONE 2: CONTRASTO AI CONTENUTI INDESIDERATI E NOCIVI

Oltre a combattere i contenuti illegali alla fonte, gli utenti – adulti responsabili, qualora gli utenti siano minori – possono aver bisogno di strumenti tecnici. Si può promuovere l'accesso a tali strumenti al fine di consentire agli utenti di decidere come trattare i contenuti indesiderati e nocivi (responsabilizzazione dell'utente).

Saranno erogati finanziamenti per le azioni destinate ad intensificare l'informazione in merito alle prestazioni e all'efficacia dei software e dei servizi di filtraggio in modo che gli utenti possano operare una scelta cosciente. Le organizzazioni di utenti e gli istituti di ricerca scientifica possono costituire partner preziosi a tal fine.

I sistemi di classificazione e i marchi di qualità, unitamente alle tecnologie di filtraggio, possono contribuire a mettere gli utenti in condizione di scegliere i contenuti che desiderano ricevere e forniscono ai genitori e agli educatori europei le informazioni necessarie per decidere secondo i loro valori linguistici e culturali. Tenendo conto dei risultati dei precedenti progetti, possono beneficiare di un finanziamento i progetti intesi ad adattare i sistemi di classificazione e i marchi di qualità in modo che tengano conto della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione nonché le iniziative di autoregolamentazione intese ad accrescere l'affidabilità dell'autocertificazione e ad accertare l'accuratezza dei metodi di autovalutazione. Potrebbero essere necessarie nuove attività a sostegno dell'adozione dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità da parte dei fornitori di servizi.

È auspicabile tener conto della sicurezza d'uso delle nuove tecnologie da parte dei bambini sin dal momento del loro sviluppo piuttosto che tentare di arginarne le conseguenze una volta messe a punto. La sicurezza dell'utente finale è un criterio da prendere in considerazione alla stregua delle considerazioni tecniche e commerciali. A tal fine potrebbe essere favorito uno scambio di vedute tra professionisti del benessere dell'infanzia ed esperti tecnici. Tuttavia, si dovrebbe tener presente che non tutti i prodotti sviluppati per l'universo online sono destinati ai bambini.

Il programma finanzia pertanto misure di tipo tecnologico rispondenti alle esigenze degli utenti e che consentano loro di limitare la quantità di contenuti indesiderati e nocivi e di gestire i messaggi spam ricevuti, in particolare:

- valutazione dell'efficacia delle tecnologie di filtraggio disponibili e informazione del pubblico al riguardo in modo chiaro e semplice che faciliti il confronto,
- promozione e coordinamento degli scambi di informazioni e di migliori pratiche sui mezzi efficaci di contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi,
- stimolo all'adozione dei sistemi di classificazione dei contenuti e dei marchi di qualità dei siti web da parte dei fornitori di servizi e misure di adeguamento dei sistemi di classificazione e dei marchi di qualità affinché tengano conto della possibilità di ottenere gli stessi contenuti attraverso sistemi di fornitura diversi (convergenza),
- se necessario, contributo all'accessibilità delle tecnologie di filtraggio in particolare nelle lingue non adeguatamente coperte dal mercato. Se del caso, le tecnologie impiegate dovrebbero tutelare il diritto alla riservatezza ai sensi delle direttive 95/46/CE ⁽¹⁾ e 2002/58/CE.

Sarà incoraggiato l'uso di misure di tipo tecnologico che migliorano il livello di riservatezza. Le attività in questo campo si svolgeranno tenendo pienamente conto delle disposizioni della decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sugli attacchi ai sistemi informatici ⁽²⁾.

L'attuazione di questa azione avverrà in stretto coordinamento con le azioni di promozione di un ambiente più sicuro (autoregolamentazione) e di sensibilizzazione (informazione del pubblico in merito ai mezzi per far fronte ai contenuti indesiderati e nocivi).

3. AZIONE 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE PIÙ SICURO

La piena operatività di un sistema di autoregolamentazione è un elemento essenziale per limitare il flusso di contenuti indesiderati, nocivi e illegali. L'autoregolamentazione comporta vari elementi: la consultazione e l'adeguata rappresentazione delle parti interessate; un codice di condotta; organismi nazionali che favoriscano la cooperazione a livello comunitario e valutazione a livello nazionale dei quadri di autoregolamentazione ⁽³⁾. Nella Comunità sono necessarie ulteriori azioni a sostegno delle imprese europee attive nel settore di Internet e delle nuove tecnologie online per attuare codici di condotta.

Il forum Safer Internet istituito nel 2004 nel quadro del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet diventerà una piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, responsabili politici e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Esso fornirà una piattaforma per lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione o autoregolamentazione ed una possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali.

Il forum Safer Internet rappresenterà sia il punto d'incontro e di discussione per gli esperti del settore che una piattaforma di formazione del consenso e formulazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai competenti canali nazionali ed europei.

Il forum Safer Internet abbraccerà tutte le azioni, faciliterà le discussioni e stimolerà le azioni in materia di contenuti illegali, indesiderati e nocivi. Opererà in sessioni plenarie e, ove necessario per problemi specifici, in gruppi di lavoro dotati di obiettivi chiari e scadenze precise, e costituirà il punto di incontro per i professionisti di diversa provenienza quali enti pubblici, programmi governativi, enti di normalizzazione, industria, servizi della Commissione e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Il forum permetterà agli operatori nazionali ed europei, in particolare quelli coinvolti nei programmi e nelle iniziative degli Stati membri, di scambiare vedute, informazioni ed esperienze. Se del caso, il forum Safer Internet dovrebbe scambiare informazioni e cooperare con le pertinenti organizzazioni attive in settori correlati, quali la sicurezza delle reti e dell'informazione.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67.

⁽³⁾ Cfr. al riguardo gli orientamenti per l'attuazione, a livello nazionale, di un quadro di autoregolamentazione per la tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione online di cui alla raccomandazione 98/560/CE.

Il forum Safer Internet avrà i seguenti obiettivi specifici:

- 1) Stimolare la messa in rete delle competenti strutture degli Stati membri e allacciare contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.
- 2) Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, la classificazione dei contenuti intermediali, la classificazione e i sistemi di filtraggio, estendendoli a nuovi tipi di contenuti quali i giochi online e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile.
- 3) Incoraggiare i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta su questioni quali la gestione delle procedure di notifica e rimozione in modo trasparente e responsabile, e informare gli utenti su un uso più sicuro di Internet e l'esistenza di «hotline» per segnalare contenuti illegali.
- 4) Promuovere la ricerca sull'efficacia dei progetti di classificazione e dei sistemi di filtraggio. Organizzazioni di utenti e istituti di ricerca scientifica possono costituire preziosi partner a tal fine.

I risultati dei progetti in corso e dei progetti ultimati cofinanziati dal programma verranno integrati nel processo. Fungendo da piattaforma di riflessione aperta, il forum contribuirà ad accrescere la sensibilizzazione e la partecipazione dei paesi candidati e dei paesi terzi e servirà da tribuna internazionale in cui trattare un problema d'interesse mondiale. Esso garantirà pertanto che le associazioni chiave, quali le organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali), l'industria e i competenti organismi pubblici siano informati e consultati in merito alle iniziative comunitarie ed internazionali per un uso più sicuro di Internet e possano attivamente contribuirvi.

La partecipazione al forum Safer Internet sarà aperta alle parti interessate aventi sede in paesi terzi e nei paesi candidati. La cooperazione internazionale sarà rafforzata grazie ad una tavola rotonda collegata al forum che ospiterà un dialogo regolare sulle migliori pratiche, i codici di condotta, l'autoregolamentazione e i marchi di qualità. La Commissione provvederà a trarre il massimo profitto dalle sinergie con altre sedi e iniziative analoghe.

Potrà essere pubblicato un bando di gara per la costituzione della segreteria del forum Safer Internet, a cui faranno capo esperti incaricati di suggerire soggetti di studio, preparare i documenti di lavoro, dirigere le discussioni e mettere agli atti le conclusioni.

Potrebbero inoltre beneficiare di un finanziamento comunitario progetti di autoregolamentazione finalizzati alla definizione di codici di condotta transfrontalieri. Potranno essere fornite consulenza e assistenza per garantire una cooperazione a livello comunitario mediante la messa in rete dei competenti organismi degli Stati membri e dei paesi candidati e mediante l'esame e la segnalazione sistematici delle rilevanti problematiche giuridiche o regolamentari, per contribuire allo sviluppo di metodi di valutazione e di certificazione dell'autoregolamentazione, per prestare un'assistenza pratica ai paesi che intendono istituire organismi di autoregolamentazione e per ampliare i contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

4. AZIONE 4: SENSIBILIZZAZIONE

Le azioni di sensibilizzazione dovrebbero vertere su varie categorie di contenuti illegali, indesiderati e nocivi (ad es. contenuti considerati inadatti ai bambini e contenuti razzisti e xenofobi) e, se del caso tener conto delle problematiche correlate inerenti alla tutela dei consumatori, alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti e dell'informazione (virus informatici, spam). Tali azioni dovrebbero interessarsi ai contenuti distribuiti sul World Wide Web e alle nuove forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione di Internet e della telefonia mobile (ad esempio servizi «peer-to-peer», video su banda larga, messaggia istantanea, «chat room» ecc.).

La Commissione continuerà ad incoraggiare i mezzi redditizi di diffusione dell'informazione ad un gran numero di utenti, in particolare ricorrendo ad organismi «moltiplicatori» e a canali di diffusione elettronica che permettano di raggiungere l'utenza target. La Commissione potrebbe prendere in considerazione in particolare l'impiego di mezzi di comunicazione di massa e la distribuzione di materiale informativo a scuole e Internet café.

Il programma garantirà un sostegno ad organismi che verranno selezionati a seguito di un invito aperto a presentare proposte. Questi dovranno fungere da nodi di sensibilizzazione in ogni Stato membro e in ogni paese candidato e condurre le azioni e i programmi di sensibilizzazione in stretta collaborazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale. Il valore aggiunto europeo dell'iniziativa sarà garantito da un nodo di coordinamento che opererà in stretto coordinamento con gli altri nodi in modo da favorire lo scambio di migliori pratiche.

Gli organismi che intendono fungere da nodi di sensibilizzazione dovranno dimostrare di poter contare sul sostegno delle autorità nazionali. Dovrebbero disporre di un mandato chiaro in materia di educazione del pubblico sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online o sui mezzi d'informazione e devono possedere le risorse finanziarie necessarie per dare esecuzione a tale mandato.

I nodi di sensibilizzazione sono tenuti a:

- concepire una campagna di sensibilizzazione coerente, incisiva e mirata che si avvalga dei media più idonei e tenga conto delle migliori pratiche e dell'esperienza di altri paesi,
- allacciare e mantenere contatti (formali o informali) con i soggetti importanti del settore (enti pubblici, stampa e gruppi editoriali, associazioni di fornitori di servizi Internet, organizzazioni di utenti, operatori del settore dell'istruzione) e con le iniziative avviate nei loro paesi per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online,
- promuovere il dialogo e lo scambio di informazioni, in particolare tra gli operatori del settore dell'istruzione e quelli del settore tecnologico,
- se del caso, cooperare con le azioni in settori connessi al presente programma quali quello di formazione sui mezzi d'informazione o di tutela dei consumatori,
- informare gli utenti in merito ai software e ai servizi di filtraggio e alle «hotline» e ai sistemi di autoregolamentazione esistenti in Europa,
- cooperare attivamente con gli altri nodi nazionali della rete europea scambiando informazioni sulle migliori pratiche, partecipando alle riunioni, progettando e mettendo in atto un approccio europeo, adattandolo, se necessario, alle preferenze linguistiche e culturali nazionali,
- fungere da centro di competenza e assistenza tecnica per i nodi di sensibilizzazione che cominciano la loro attività (i nuovi nodi potrebbero essere assistiti da un nodo più esperto).

Per ottenere una cooperazione ed un'efficacia ottimali sarà finanziato il nodo di coordinamento incaricato di fornire supporto logistico e infrastrutturale ai nodi attivi in ciascuno Stato membro in modo da garantire buona visibilità a livello europeo e validi meccanismi di comunicazione e di scambio di esperienze affinché gli insegnamenti possano essere messi in pratica in modo continuativo (ad esempio, adattando il materiale di sensibilizzazione del pubblico).

Il nodo di coordinamento dovrebbe:

- garantire l'efficacia della comunicazione e dello scambio di informazioni e di migliori pratiche all'interno della rete,
- offrire una formazione sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online al personale dei nodi di sensibilizzazione (formazione dei formatori),
- fornire assistenza tecnica ai paesi candidati che intendono avviare azioni di sensibilizzazione,
- coordinare i servizi di consulenza e assistenza tecnica dei nodi di sensibilizzazione ai nodi di sensibilizzazione in fase di avvio,
- proporre indicatori e gestire la raccolta, l'analisi e lo scambio di dati statistici sulle attività di sensibilizzazione al fine di valutarne l'impatto,

- fornire l'infrastruttura necessaria per la costituzione di un deposito transnazionale unico e completo (portale web) per le informazioni pertinenti e le risorse di sensibilizzazione e di ricerca con contenuti localizzati (se necessario, con siti web secondari), che può contenere ritagli di stampa, articoli e bollettini mensili in diverse lingue e che favorisca la visibilità delle attività del forum Safer Internet,
- estendere i collegamenti con le attività di sensibilizzazione non europee,
- partecipare al forum Safer Internet e ad altre rilevanti manifestazioni coordinando gli input/feedback provenienti dalla rete di sensibilizzazione.

Secondo le stesse modalità, saranno inoltre condotte ricerche tese a determinare le modalità d'uso delle nuove tecnologie online da parte degli utenti, in particolare i bambini. A livello comunitario potrebbero inoltre essere varate nuove azioni, ad esempio per il sostegno a servizi Internet specifici per i bambini o l'istituzione di un premio alla migliore iniziativa di sensibilizzazione dell'anno.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

1)	Lotta ai contenuti illegali	25-30 %
2)	Contrasto ai contenuti indesiderati e nocivi	10-17 %
3)	Promozione di un ambiente più sicuro	8-12 %
4)	Sensibilizzazione	47-51 %

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione darà attuazione al programma in base al contenuto tecnico di cui all'allegato I.
2. Il programma sarà attuato mediante azioni indirette, fra cui:
 - a) Azioni a costi condivisi
 - i) Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori pratiche. Progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori pratiche o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.
 - ii) Messa in rete dei vari soggetti del settore per garantire che le azioni abbraccino l'intera Unione europea e facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento delle conoscenze. Le azioni di messa in rete possono essere collegate alle azioni relative alle migliori pratiche.
 - iii) Ricerca applicata condotta in modo comparabile su scala europea e dedicata alle modalità di utilizzo delle nuove tecnologie online, in particolare da parte dei bambini.

Il finanziamento comunitario non supererà di norma il 50 % del costo del progetto. Gli enti pubblici possono beneficiare del rimborso integrale dei costi aggiuntivi.

- b) Misure di accompagnamento

Le seguenti misure di accompagnamento contribuiranno all'attuazione del programma o alla preparazione delle attività future:

- i) analisi comparativa e sondaggi d'opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili;
- ii) valutazione tecnica di tecnologie quali i software di filtraggio, destinate a promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online. La valutazione verterà anche sulla capacità o meno di tali tecnologie di accrescere il livello di riservatezza;
- iii) studi a sostegno del programma e delle sue azioni, in particolare dedicati all'autoregolamentazione e alle attività del forum Safer Internet, o preparazione delle attività future;
- iv) premiazione delle migliori pratiche;
- v) scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione;
- vi) attività di diffusione, informazione e comunicazione.

Sono escluse le attività di commercializzazione dei prodotti, dei processi o dei servizi, le azioni di marketing e di promozione vendite.

3. La selezione delle azioni a costi condivisi avverrà sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.
 4. Le richieste di contributi comunitari dovrebbero essere corredate, ove opportuno, di un piano finanziario contenente tutti gli elementi del finanziamento dei progetti, compresi la richiesta di finanziamento comunitario e l'indicazione di altri finanziamenti richiesti o ottenuti da altre fonti.
 5. L'attuazione delle misure di accompagnamento avverrà mediante bandi di gara conformemente alle disposizioni finanziarie in vigore.
-